

N. R.G. 84298/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente relatore
dott. ENRICO CONSOLANDI	Giudice
dott. ALESSANDRA DAL MORO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **84298/2012** promossa da:

VILLASETA SRL (C.F. 01325180881), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO TOFFOLETTO e dell'avv. SERGIO FULCO (FLCSRG73B21F205C), elettivamente domiciliata in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso i difensori;

ATTRICE OPPONENTE

contro

ELETTRICA RAGUSANA SRL (C.F. 22869620880), con il patrocinio dell'avv. CARMELO DI PALMA del foro di Ragusa, elettivamente domiciliata in VIA CIRO MENOTTI, 2/A 20129 MILANO presso l'avv. GIOVANNI CUTELLO;

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attrice:

"Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare:

in via preliminare:

- *dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo n.38997/2012, ruolo n.59504/2012, emesso dal Tribunale di Milano il 25.10.2012 per difetto di competenza del Tribunale ordinario in virtù di clausola compromissoria contenuta nello Statuto di VILLASETA SRL, anche in virtù dell'espressa adesione alla relativa eccezione da parte di ELETTRICA SIRACUSANA SRL;*
- *dichiarare la propria incompetenza a decidere in merito alle pretese svolte da ELETTRICA SIRACUSANA SRL con il ricorso per decreto ingiuntivo, per essere la controversia devoluta agli arbitri in forza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto di VILLASETA SRL,*

anche in virtù dell'espressa adesione alla relativa eccezione da parte di ELETTRICA SIRACUSANA SRL;

nel merito:

- *revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.38997/2012, ruolo n.59504/2012, emesso dal Tribunale di Milano il 25.10.2012, per tutti i motivi esposti in atti e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;*

in via subordinata nel merito:

- *rideterminare nella minor somma indicata in atti l'ammontare residuo del finanziamento soci per tutte le ragioni esposte, e per l'effetto comunque revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.38997/2012, ruolo n.59504/2012, emesso dal Tribunale di Milano il 25.10.2012;*

in via istruttoria:

- *si fa espressa riserva di formulare istanze istruttorie ed ulteriormente produrre e dedurre;*

in ogni caso:

- *con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre CPA ed IVA, anche rispetto al subprocedimento cautelare per sequestro conservativo.*

Con ogni più ampia riserva, sia di merito che istruttoria."

per la convenuta:

"Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

in ordine al giudizio di opposizione:

dare atto che ELETTRICA SIRACUSANA SRL aderisce alla eccezione di devoluzione della controversia alla cognizione del Collegio arbitrale e statuire di conseguenza.

Rigettare tutte le ulteriori domande ed eccezioni di controparte.

Col favore delle spese e salvo ogni altro diritto."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Nel presente giudizio di opposizione -avverso il decreto ingiuntivo ottenuto, provvisoriamente esecutivo, da ELETTRICA SIRACUSANA SRL nei confronti di VILLASETA SRL per euro 1.575.000,00, oltre accessori, azionando proprio credito per pregresso finanziamento soci- l'opponente VILLASETA ha eccepito la ricorrenza di clausola compromissoria contenuta nel proprio statuto, eccezione che il g.i. ha ritenuto rilevante ai fini della decisione su istanza ex art.649 cpc svolta sempre dall'opponente, così disattendendo le difese dell'opposta in tale fase interinale nella motivazione dell'ordinanza emessa il 4/5.2.2013:

"ritenuto che il provvedimento emesso ex art.649 cpc inaudita altera parte il 7.12.2012 debba essere confermato, tenuto conto dei motivi di opposizione e delle contrapposte argomentazioni della società opposta e considerato al riguardo in particolare:

- *in tema di rilevanza della eccezione di compromesso -fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo- rispetto alla validità del decreto ingiuntivo opposto:*
 - *che appare condivisibile il consolidato orientamento di legittimità e di merito secondo il quale: "L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri" (così, ad es., Cass.n.8166/1999), con la conseguenza che:*
 - *l'eccezione di compromesso svolta da VILLASETA srl comporta, ove essa possa essere considerata non palesemente infondata, la ricorrenza di un grave motivo per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, destinato, in caso di accoglimento della eccezione, ad essere dichiarato nullo,*
 - *tale peculiare regime essendo poi giustificato dalla scelta delle parti di stipulare clausola compromissoria, non comportante la possibilità di agire in via monitoria (ma, comunque, assicurante la tutela cautelare avanti il giudice ordinario);*
- *in tema di non palese infondatezza della eccezione di parte opponente:*
 - *che,*
 - *quanto alla operatività della clausola arbitrale di cui allo Statuto della società opponente nei confronti della (ex) socia opposta,*
 - *la clausola in questione risulta vigente all'epoca nella quale la srl ELETTRICA RAGUSANA era socia della srl VILLASETA,*
 - *cosicché la stessa clausola -secondo il condivisibile principio generale di cui a Cass. n.565/1999- appare opponibile alla socia in riferimento a tutte le controversie che trovano la loro matrice nel rapporto sociale, "anche se insorte in tempo successivo all'esaurimento del rapporto";*
 - *che poi,*
 - *quanto alla operatività della clausola rispetto alla presente controversia,*
 - *in sede monitoria la srl ricorrente ha fatto valere la propria pretesa alla restituzione di "un finanziamento effettuato da ELETTRICA RAGUSANA in favore di VILLASETA, in qualità di socio, pari ad euro 1.750.000,00" (cfr. la scrittura 23.4.2010 prodotta in sede*



monitoria e anche dall'opponente sub doc.1), vale a dire una pretesa da entrambe le parti qualificata come geneticamente correlata alla qualità di socia della opposta in seno all'opponente,

- sicché la controversia scaturita dalla opposizione appare riconducibile al novero delle controversie insorte "tra i soci e la società" "che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale", per le quali lo Statuto di VILLASETA srl prevede appunto la cognizione arbitrale;"

Costituendosi nel giudizio di opposizione l'opposta ha poi aderito alla eccezione avversaria, svolgendo istanza cautelare ex art.671 cpc che è stata rigettata dal g.i. con provvedimento reso all'udienza del 23.9.2013, nella quale le parti hanno precisato le conclusioni nel tenore trascritto in epigrafe.

La causa è quindi pervenuta alla decisione del collegio, competente a tale fase trattandosi di causa in materia di rapporti societari introdotta dopo l'entrata in vigore delle modifiche al dlgs n.168/2003.

Date le concordi conclusioni delle parti circa l'operatività della clausola compromissoria statutaria rispetto alla pretesa azionata in sede monitoria -operatività, del resto, già risultante dalle condivisibili considerazioni di cui all'ordinanza del g.i. sopra riportata- reputa il Tribunale che vada senz'altro pronunciata con sentenza ¹ la **nullità del decreto opposto**, emesso da giudice incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta agli arbitri secondo la **clausola compromissoria** di cui all'art.32 dello Statuto della società opponente.

Quanto alle **spese del giudizio di opposizione**, l'opposta, in sede di difesa conclusionale, ne ha chiesto la integrale compensazione sul rilievo della "*fondatezza del credito*" fatto valere: argomento questo che non pare valutabile al Tribunale, posto che la operatività della clausola compromissoria esclude di per sé ogni cognizione del Tribunale in ordine al merito della pretesa della opposta, limitando l'oggetto del giudizio alla rimozione del decreto ingiuntivo pronunciato da organo giudiziario risultato incompetente a seguito della eccezione della parte ingiunta.

Le spese di lite vanno quindi addossate alla parte opposta,

- la cui condotta processuale di adesione alla eccezione avversaria non si è comunque manifestata nella fase immediatamente susseguente alla notifica dell'atto di citazione ma solo dopo lo svolgimento della fase interinale ex art.649 cpc, nella quale l'opposta ha contrastato la richiesta avversaria (cfr. memorie depositate il 14.12.2012 e il 14.1.2013), in particolare sostenendo che la ricorrenza di clausola compromissoria non avrebbe potuto comportare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto (cfr. pagg. 9/10 della prima memoria citata),
- introducendo poi una richiesta cautelare ex art.671 cpc rigettata dal g.i. e così dando causa ad ulteriore attività difensiva di controparte.

Tenuto conto della natura della lite e delle attività difensive svolte, tali spese vanno poi liquidate in euro 863,00 per esborsi documentati e in euro 20.000,00 per compensi di avvocato, oltre iva e cpa sul secondo importo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

¹ Cfr. quanto alla pronuncia con sentenza da ultimo Cass. n.14594/2012, secondo la cui massima:

"In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

1. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso da Tribunale incompetente per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione arbitrale di cui all'art. 32 dello statuto della società opponente;
2. condanna la società opposta alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione in favore della società opponente, liquidando tali spese in euro 863,00 per esborsi e in euro 20.000,00 per compensi di avvocato, oltre iva e cpa sul secondo importo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 9 gennaio 2014.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola